

CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE NELLA RICERCA relativa allo “studio delle variazioni nella struttura funzionale e trofica del popolamento nectonico di ambienti acquatici di transizione italiani, in relazione a caratteristiche degli habitat, principali forzanti ambientali e pressioni antropiche “

TRA

L'Università Ca' Foscari Venezia - **Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica** (nel seguito denominato **DAIS**), con sede legale in Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, C.F. 80007720271, rappresentato per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Salvatore Orlando, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica in Via Torino 155, 30172 Mestre-Venezia

E

Il **Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare** dell'Università degli studi di Palermo (nel seguito denominato **DISTEM**), con sede legale in Palermo, P.zza Marina, 61, codice fiscale 80023730825 e P.IVA 00605880822 rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dal Direttore Prof. Valerio Agnesi, in qualità di legale rappresentante

congiuntamente indicati come “le Parti” o “i Contraenti”

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesse:

- a) Il DAIS intende favorire forme di collaborazione alla ricerca con Enti pubblici e privati;
- b) Considerato il pluriennale e proficuo rapporto di collaborazione, le Parti intendono promuovere attività d'interesse comune per lo sviluppo congiunto di una ricerca relativa alle "variazioni nella struttura funzionale e trofica del popolamento nectonico di ambienti acquatici di transizione italiani, in relazione a caratteristiche degli habitat, principali forzanti ambientali e pressioni antropiche”
- c) Detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del DAIS e del DISTEM.

Art. 1 – Premesse

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

La presente Convenzione, coerentemente a quanto richiamato nelle Premesse, ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca relative allo studio delle variazioni nella struttura funzionale e trofica del popolamento nectonico di ambienti acquatici di transizione italiani, in relazione a caratteristiche degli habitat, principali forzanti ambientali e pressioni antropiche.

Gli obiettivi e i contenuti dell'attività vengono dettagliati nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Il DAIS e il DISTEM si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le due realtà, consentendo scambi di personale docente e ricercatore, laureati, dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca, *postdoctoral fellows*.

Art. 3 – Obiettivi e finalità della ricerca

Gli obiettivi della ricerca, i metodi e la strumentazione da impiegare e il personale coinvolto sono descritti nell'Allegato tecnico parte integrante della presente convenzione.

Art. 4 - Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto il DAIS si impegna a:

- a) mettere a disposizione i dati e informazioni che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- b) accogliere presso i propri laboratori il personale di DISTEM per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito alla raccolta, preparazione e analisi di campioni ambientali, e all'analisi ed elaborazione dei dati;
- c) dare accesso, con la supervisione del responsabile scientifico del DAIS, ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato;

Nell'ambito della Convenzione in oggetto DISTEM si impegna a:

- d) mettere a disposizione i dati e informazioni che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- e) accogliere presso i propri laboratori il personale del DAIS per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito all'analisi di campioni ambientali per la determinazione di isotopi stabili e all'analisi ed elaborazione dei dati;
- f) dare accesso, con la supervisione del responsabile scientifico del DISTEM, ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato.

Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti e può essere espressamente rinnovata a seguito di accordo scritto tra le Parti.

E comunque fatto salvo l'obbligo dei Contraenti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 6 – Responsabili

Il DAIS individua nel Prof. Piero Franzoi il Responsabile scientifico della presente Convenzione.

Il DISTEM individua nel Prof.ssa Salvatrice Vizzini il Responsabile scientifico della presente Convenzione.

Art. 7 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in

esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati di ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per l'allocazione ed i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale di autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Ciascuna parte si impegna a dare completa ed immediata informazione per iscritto all'altra Parte dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione. L'altra Parte dovrà rispondere entro 30 giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione dei risultati.

In caso di risposta negativa alla comunicazione di cui al punto precedente., o in assenza di risposta entro il termine indicato, la Parte che ha manifestato il proprio interesse potrà brevettare a proprio nome e spese.

Qualora le Parti dovessero raggiungere un accordo per la cessione dell'una all'altra della quota di titolarità di un risultato brevettato e o brevettabile, la Parte acquirente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.

Ogni contraente si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'altro contraente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. In particolare: in caso di decisione da parte di uno dei due contraenti di depositare una domanda di brevetto, l'altro contraente si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. Ogni contraente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità, e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra DAIS e DISTEM.

Art. 8 – Riservatezza

Si definiscono **Informazioni Riservate:** tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dal DISTEM o dal DAIS (di seguito, ciascuna, "**Parte Divulgante**") al DAIS o al DISTEM (di seguito, ciascuna, "**Parte Ricevente**") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le

informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili dell'Università e del DISTEM indicati nel precedente articolo 7 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
- non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 9 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti

Art. 10 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

Art. 11 – Recesso unilaterale e scioglimento consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 12 - Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni.

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere, dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Ogni Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico del DISTEM.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

I dati verranno conservati per tutta la durata della convenzione stessa e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 15 – Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari

Il DISTEM dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>), il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia, emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8353/>) e il Codice Etico di Ateneo, emanato con D.R. n. 795 del 21/10/2014 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Venezia,

Per il DISTEM
Prof. Valerio Agnesi
(F.to digitalmente)

Per il DAIS
Prof. Salvatore Orlando
(F.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli artt. 7 (Proprietà dei risultati e loro pubblicazione), 8 (Riservatezza), 9 (Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi), 10 (Risoluzione delle controversie e legge applicabile), 11 (Recesso unilaterale e scioglimento consensuale), 15 (Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari)

Per il DISTEM
Prof. Valerio Agnesi
(F.to digitalmente)

Per il Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica
Prof. Salvatore Orlando
(F.to digitalmente)

Allegato tecnico

alla Convenzione per una collaborazione di ricerca fra DAIS (Università Ca'Foscari Venezia) e DISTEM (Università degli studi di Palermo)

Le attività di ricerca oggetto della Convenzione sono finalizzate allo studio delle variazioni nella struttura funzionale e trofica del popolamento nectonico di ambienti acquatici di transizione e costieri italiani in relazione a caratteristiche degli habitat, principali forzanti ambientali e pressioni antropiche.

Lo studio della struttura trofica viene affrontato con differenti approcci, tra di loro complementari:

- Analisi della dieta e delle preferenze alimentari delle singole specie che compongono il popolamento nectonico mediante l'analisi dei contenuti stomacali e l'analisi della disponibilità di prede nell'ambiente.
- Analisi della nicchia trofica e delle relazioni trofiche tra specie e matrici ambientali mediante l'analisi degli isotopi stabili di C e N.
- Applicazioni di modelli di nicchia trofica e di rete trofica.

Vengono indagate, in particolare:

- Le variazioni nella nicchia trofica di specie di residenti lagunari in relazione alla composizione del popolamento nectonico, alle caratteristiche fisico-chimiche e morfologiche degli habitat e alle pressioni antropiche.
- Le variazioni ontogenetiche delle preferenze alimentari delle specie di residenti e migratori lagunari.
- La struttura e la dinamica delle reti trofiche degli habitat lagunari di basso fondale che svolgono la funzione di aree di nursery nei confronti delle specie nectoniche.
- La revisione della classificazione delle specie nectoniche lagunari in gruppi trofici, che tenga conto delle differenze di abitudini alimentari legate allo stadio di sviluppo e alla taglia.

Strumentazione e personale coinvolto: Le attività di ricerca vengono svolte nel Laboratorio di ecologia Animale di DAIS e nel Laboratorio di Biologia e Risorse Marine (LaBioMaR) di DISTEM. Le strumentazioni utilizzate sono quelle allocate nei suddetti laboratori. Il personale coinvolto è quello che svolge l'attività di ricerca prevalentemente nei suddetti laboratori.